

ROMA — ISTITUTO ITALIANO DI NUMISMATICA

(1)

STATUTO

(Approvato con D.P.R. 22 gennaio 1970, n. 71)

TITOLO I

Scopi e Sede

Art. 1

L'Istituto italiano di numismatica, con sede in Roma, istituito con R.D.L. 3-2-1936, n. 223 (1), è alle dipendenze della Giunta centrale per gli studi storici e sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Esso ha lo scopo di promuovere gli studi di numismatica e di sfragistica nonché l'incremento delle pubbliche raccolte relative, collaborando con le Soprintendenze alle antichità, alle gallerie ed ai monumenti.

In particolare:

- a) promuove e cura ricerche, pubblicazioni e mostre;
- b) mantiene rapporti con enti, studiosi e collezionisti italiani e stranieri;
- c) collabora con le Soprintendenze alle antichità, gallerie e monumenti, nella loro azione di vigilanza sulle raccolte pubbliche e di ricognizione museografica; collabora inoltre con le Deputazioni e Società di storia patria;
- d) cura lo studio dei problemi attinenti al restauro monetale;
- e) promuove e partecipa a corsi, convegni, conferenze di cultura numismatica, nonché ad ogni altra iniziativa diretta allo sviluppo ed alla attuazione dei fini per cui l'Istituto stesso fu costituito.

(1) V. § XIII, pag. 37.

TITOLO II

Patrimonio ed entrate

Art. 2

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dai libri, dai mobili e dagli altri oggetti descritti negli inventari dell'Istituto;
- b) dalle proprie collezioni di monete e di medaglie in inventario;
- c) da eventuali acquisti e da lasciti e donazioni di enti pubblici o privati, e di privati cittadini, espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

Art. 3

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

- a) da contributi dello Stato (v. D.L.C.P.S. 27 marzo 1948, n. 472, e norme integrative);
- b) dai proventi derivanti dalle attività dell'Istituto;
- c) da eventuali contributi di enti o privati;
- d) da eventuali donazioni e lasciti, destinati al conseguimento dei fini dell'Istituto.

TITOLO III

Organi dell'Istituto

Art. 4

Sono organi dell'Istituto:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5

Il Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. n. 223, del 3-2-1936, è costituito dai Presidenti dell'Istituto italiano per la storia antica, dell'Istituto storico italiano per il medio evo, dell'Isti-

tuto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano, dell'Istituto nazionale d'archeologia e storia dell'arte, e di due esperti.

Gli esperti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, udita la Giunta centrale per gli studi storici, durano in carica un quinquennio, e possono essere confermati. Con il medesimo decreto è pure conferita ad uno dei membri del Consiglio direttivo, per un quinquennio riconfermabile, la carica di Presidente dell'Istituto.

Art. 6

Il Consiglio direttivo delibera, in linea generale, i provvedimenti idonei a realizzare gli scopi dell'Istituto, ed in particolare:

- a) la nomina o il licenziamento del personale dipendente;
- b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, accompagnati dalla relazione del Presidente, concernente rispettivamente il programma da svolgere e l'attività svolta dall'Istituto, nonché dalla relazione dei Revisori dei conti, sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione entro 30 giorni dalla relativa approvazione;

c) la retribuzione dovuta ai Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 2402 C.C.;

d) l'acquisto o l'alienazione dei beni immobili, l'accettazione di lasciti, donazioni, contributi di maggiore entità o la rinuncia ai medesimi, salvo il disposto dell'art. 17 C.C.;

e) i regolamenti di cui al successivo art. 11;

f) ogni eventuale modifica al presente statuto ed ai citati regolamenti.

Delibera inoltre su ogni altra questione che il Presidente ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 7

Il Consiglio direttivo si riunisce, nella sede dell'Istituto o in altro luogo scelto dal Presidente, in via ordinaria due volte l'anno, per deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta e motivata almeno 3 Consiglieri.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata, spedita ai Consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e nell'avviso della convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, sino a tre giorni prima della data di riunione.

Le deliberazioni del Consiglio, per essere valide, devono essere adottate con l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Per deliberazioni relative a modifiche dello statuto, come all'approvazione e alle modifiche dei regolamenti (v. art. 11) è richiesta invece la presenza di almeno sei membri ed il voto favorevole di almeno quattro degli intervenuti.

Art. 8

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
- b) convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del medesimo;
- d) vigila sulla osservanza dello statuto, provvede a tutto quanto è necessario per assicurare l'adempimento degli scopi dell'Istituto e la regolarità della gestione del bilancio, ed è responsabile della sua attività scientifica;
- e) adotta i provvedimenti d'urgenza con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio direttivo in occasione della successiva seduta. In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito da uno dei Consiglieri da lui espressamente a ciò delegato.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 9

L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con quello dello Stato.

Il riscontro della gestione è affidato a due Revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministero della pubblica istruzione, ed uno dalla Giunta centrale per gli studi storici.

Essi durano in carica un quinquennio, e possono essere confermati.

Art. 10

I Revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

TITOLO V

Regolamenti ed incarichi

Art. 11

Ai sensi dell'art. 6 del R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 223, e dell'art. 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778 saranno stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Istituto il regolamento necessario per l'esecuzione del presente statuto e quello relativo allo stato giuridico ed al trattamento economico, di attività e di quiescenza, del dipendente personale.

Il primo regolamento sarà approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, udita la Giunta centrale per gli studi storici.

Il regolamento per il personale invece con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, sempre dopo avere sentito il parere della predetta Giunta.

Art. 12

Per comprovate esigenze eccezionali e transitorie comportanti prestazioni specializzate cui non si rende possibile corrispondere con personale di ruolo, possono essere conferiti, previa motivata deliberazione del Consiglio direttivo dell'Istituto e con provvedimento del suo Presidente, incarichi temporanei a persone estranee particolarmente preparate nella materia inerente alle predette esigenze.

Gli incarichi, previsti dal presente articolo, devono essere contenuti entro i limiti della spesa che all'uopo risulti stabilita nel bilancio preventivo dell'Istituto.